

PROCEDURA APERTA N. 64/2021

QUESITI DEL 2/11/2021

Quesito 1:

In relazione al requisito di cui al punto 7.3.a) del Disciplinare di Gara *“Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi”* si chiede di confermare che il riferimento ai servizi *“aventi ad oggetto la gestione calore, le prestazioni connesse alla gestione integrata degli impianti termici e di climatizzazione estiva e degli impianti elettrici, ed alla fornitura dei vettori energetici”* ha carattere alternativo e non cumulativo e che quindi potrà essere dichiarato il fatturato sia relativo ad affidamenti comprensivi di tutte le attività sopra elencate, sia ad affidamenti relativi a solo alcune delle medesime attività (es: fatturato per incarico di gestione calore senza fornitura dei vettori energetici), sia anche ad altri affidamenti comunque analoghi a quelli oggetto del presente contratto (es: contratto di manutenzione degli impianti).

Risposta : In relazione al quesito n.1 si conferma che la dimostrazione del possesso di tale requisito va comprovata con riferimento ai servizi ivi indicati nel limite dell'importo indicato in maniera alternativa e non obbligatoriamente cumulativa, come da esempio proposto dall'O.E.

Quesito 2

In relazione ai requisiti di cui ai punti 7.4. *“Requisiti per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura”* e 7.5. *“Requisiti per l'esecuzione dei lavori”* del Disciplinare di Gara, come ulteriormente specificati dall'art. 9 e 15.2 del medesimo Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, qualora il concorrente intenda affidare le predette attività a soggetti terzi, al momento della presentazione dell'offerta sia sufficiente indicare le attività oggetto di affidamento a terzi e la relativa quota di incidenza sull'importo complessivo del contratto, senza limitazioni percentuali alla quota di attività affidabili a terzi. Al momento dell'effettivo svolgimento della relativa attività, il concessionario dovrà poi produrre alla Stazione Appaltante la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui gli art. 7.4 e 7.5. del Disciplinare di Gara e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del/dei relativo/i subaffidatario/i. Si chiede altresì di confermare che al concorrente sia consentito dichiarare l'intenzione di affidare a terzi solo parte delle citate attività (es: parte dei lavori), fermo restando in ogni caso il possesso dei relativi requisiti per l'attività svolta in proprio.

Risposta: In riferimento al quesito n. 2, posti i paragrafi 7.4 e 7.5, nel rispetto proprio di quanto espressamente previsto al successivo paragrafo 9 e 15.2 del Disciplinare di gara, ed in particolare alla facoltà di ricorrere all'affidamento a terzi di “attività strumentali alla gestione del servizio”, queste dovranno essere indicate in sede di offerta nei limiti della previsione normativa vigente e nel rispetto del divieto di affidare la maggior parte dell'attività a terzi.

Potranno essere pertanto affidate a terzi anche solo parte delle attività di cui sopra e come da esempio dell'O.E.

Quesito 3

In relazione alla Lettera di istituto bancario iscritto all'ABI di attestazione della disponibilità finanziaria dell'operatore economico di una somma pari ad almeno il 30% dell'investimento globale, si chiede di confermare che la lettera della banca si possa limitare ad attestare la disponibilità finanziaria dell'operatore economico al momento della offerta.

Risposta: In relazione al quesito 3 di cui al paragrafo 7.2 lett. c) si ricorda che l'O.E. deve presentare obbligatoriamente in sede di offerta n. 2 lettere di referenze bancarie :

- 1) Un documento nel quale la Banca attesti la disponibilità finanziaria al momento della presentazione dell'offerta dell'OE per almeno una somma pari al 30% dell'investimento globale;
- 2) Un secondo documento nel quale la Banca dichiari di essere disponibile ad esaminare il finanziamento per una percentuale pari almeno al 70% dell'investimento globale.

Quesito 4

Dall'analisi del portale gare sembra che la dimensione massima dei file relativi ai "Documenti della Busta Tecnica" sia fissata in 15MB per ciascun allegato e la dimensione massima complessiva in 51MB. Considerando l'elevata qualità richiesta al progetto, si richiede di ampliare i suddetti limiti portandoli a 30MB per ciascun allegato e a 100MB per la dimensione complessiva, oppure di indicare una modalità alternativa di presentazione della stessa documentazione (es. CD).

Risposta: Con riferimento al quesito n. 4 lo spazio richiesto dall'OE è stato ampliato dal gestore della piattaforma telematica.